

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 ottobre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 83/09

Roma, 28 OTT. 2009

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE che abroga la direttiva 97/5/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Giuseppe Schifani
Luca

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa dello schema di Decreto legislativo, di recepimento della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno.

Premessa

Lo schema di decreto legislativo, sul quale è stata sentita l'Autorità di settore (Banca d'Italia), contiene le disposizioni di attuazione della direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno. La direttiva introduce importanti innovazioni in materia di servizi di pagamento, che vanno dalla eliminazione dei giorni valuta, alla fissazione del termine massimo per l'accredito in conto, alle condizioni per il rimborso in caso di esecuzione non conforme o di pagamenti non autorizzati, alla disciplina armonizzata degli istituti di pagamento.

Sullo schema di decreto è stata svolta una consultazione pubblica scritta, relativamente alla parte che recepisce il titolo IV della direttiva, nel corso della quale sono stati raccolti i commenti di liberi professionisti, docenti universitari e delle associazioni di categoria interessate: consumatori, imprese, banche, intermediari finanziari. Tali commenti hanno consentito di meglio definire il contenuto dello schema tenendo conto del prevedibile impatto della regolamentazione, ciò che fa ritenere il testo allegato come ampiamente condiviso dagli operatori interessati. La procedura di consultazione è stata particolarmente utile in relazione alle scelte da adottare sulle opzioni rimesse dalla direttiva agli Stati, ad es. in materia di estensione alle microimprese della normativa a protezione dei consumatori (v. commento all'art. 2 sull'ambito di applicazione).

Relazione sui singoli articoli

Articolo 1 (Definizioni)

La norma recepisce le definizioni per una lettura del decreto. Si segnalano in particolare:

- quella di servizi di pagamento, ripresa dall'allegato alla direttiva;
- quella di prestatore di servizi di pagamento, che fa riferimento agli istituti di pagamento, categoria soggettiva introdotta dalla Direttiva 2007/64/CE. Sebbene ancora non recepito il Titolo II della direttiva, si ritiene preferibile richiamare gli istituti di pagamento in questo decreto piuttosto che operarne una successiva integrazione, in quanto tali soggetti, ove abbiano acquisito il passaporto in altro Stato membro, avranno la possibilità di operare in tutto il territorio della UE già dal 1° novembre 2009;

- in conformità con quanto previsto dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (art. 32, comma 1, lett.a), quella di area unica di pagamenti in euro (*Single Euro Payments Area* - SEPA) che, pur non prevista dalla direttiva, è necessario inserire al fine di chiarire meglio alcune disposizioni del decreto che sono finalizzate a facilitare la migrazione dei pagamenti italiani ai nuovi servizi di pagamento pan-europei. Infatti la SEPA riguarda solo i pagamenti in euro eseguiti, oltre che nei paesi che adottano l'euro come valuta nazionale, in tutti i paesi che ad essa aderiscono: oggi, oltre ai 27 paesi della UE, i tre paesi dello Spazio Economico Europeo, la Svizzera e il Principato di Monaco.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Questo articolo recepisce gli articoli 2 - che introduce il principio c.d. "*Two legs transactions*", in base al quale sono assoggettate alla direttiva solo quelle operazioni di pagamento in cui i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati nella UE - e 3 - che chiarisce cosa non configura un servizio di pagamento e, quindi, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva - della PSD. Tuttavia, avvalendosi dell'interpretazione della Commissione UE secondo la quale "gli Stati membri rimangono completamente liberi di regolare le transazioni *one leg* in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento è stabilito nello Spazio Economico Europeo", è stato previsto che le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali si applichino in ogni caso.

Nel recepire l'articolo 51 della direttiva, si è ritenuto di assimilare le microimprese ai consumatori essendo comunque apprezzabili anche in questo caso le ragioni di tutela dei "contraenti deboli", ad eccezione degli articoli 13 e 14 relativi al diritto di rimborso negli addebiti diretti, la cui applicazione alle



micro-imprese è derogabile dalle parti al fine di non precludere l'accesso a servizi di pagamento di indubbia utilità per le stesse microimprese (ad esempio i RID veloci).

Articolo 3 (Spese applicabili)

I commi 1 (spese applicabili all'utilizzatore) e 2 (regola "share" per l'imputazione delle spese a ordinante e beneficiario) riproducono sostanzialmente gli analoghi commi dell'art. 52 della direttiva.

Il comma 3 (*surcharge*) conferma il testo della direttiva indicando la possibilità di applicare sconti per l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante e agli strumenti cartacei.

Il comma 4 prevede il divieto generalizzato di applicare spese aggiuntive in funzione dell'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Il 5° comma – in coerenza con il considerando 41 della direttiva – chiarisce che le disposizioni in parola non incidono sulle spese definite a livello interbancario.

Articolo 4 (Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica)

Il comma 1 riproduce nella sostanza l'analogo comma dell'art. 53 della direttiva prevedendo un'attenuazione degli obblighi delle parti in relazione all'utilizzo di strumenti finalizzati ai micropagamenti (30 € per singole operazioni, 150€ quale limite complessivo di spesa e di avvaloramento).

Per favorire lo sviluppo di strumenti di pagamento prepagati, stretti succedanei del contante, nel comma 2 è stata esercitata l'opzione di deroga fino a 500 euro per detti strumenti.

In coerenza con la finalità di cui al comma 2, la stessa soglia è stata introdotta al comma 3.

Infine, il comma 4 rimette alla Banca d'Italia gli eventuali adeguamenti degli importi dei commi precedenti, in conformità con le decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie.

Articolo 5 (Consenso e revoca del consenso)

Rispetto all'art. 54 della direttiva è stato rivisto l'ordine dei primi 4 commi per razionalizzare la scansione di diversi aspetti: valore del consenso (elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento), forma e tempi per la prestazione del consenso, revoca del consenso.

Articolo 6 (Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento)

La disposizione riproduce nella sostanza l'articolo 55 della direttiva, che tratta delle condizioni al ricorrere delle quali il prestatore di servizi di pagamento può bloccare l'utilizzo dello strumento. Rispetto al testo della direttiva, quello di recepimento chiarisce al primo comma le finalità delle cautele adottate (limitazione delle perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato dello strumento).

Articolo 7 (Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento)

La disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 56 della direttiva, che pone in capo all'utilizzatore alcuni obblighi di condotta diligente (utilizzo dello strumento secondo i termini indicati nel contratto, comunicazione tempestiva dello smarrimento, furto, utilizzo non autorizzato, appropriazione indebita dello strumento, conservazione dei codici personalizzati in condizioni di sicurezza).

Articolo 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento)

La disposizione riproduce nella sostanza l'articolo 57 della direttiva, che pone una serie di obblighi in capo al prestatore di servizi di pagamento (segretezza dei dispositivi di sicurezza, invio di strumenti di pagamento non richiesti solo al ricorrere di determinate condizioni, possibilità per l'utilizzatore di esercitare i propri diritti, blocco dello strumento di pagamento appena ricevuta la comunicazione di furto, smarrimento, etc.).

Nel comma 1, lett. b), si specifica che il divieto di inviare alla clientela strumenti di pagamento non richiesti esplicitamente non si applica nei casi in cui lo strumento debba essere sostituito per oggettive esigenze di sicurezza e di efficienza. In tal modo, viene tra l'altro preservata la migrazione delle carte di pagamento agli standard di sicurezza della SEPA (EMV).

Articolo 9 (Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto)

L'obiettivo della disposizione è quello di far valere le responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, ottenendo il rimborso per operazioni non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto (art. 58 della direttiva). A tal fine, l'utente deve dare comunicazione dell'evento al proprio prestatore di servizi di pagamento non oltre 13 mesi dall'addebito dell'operazione. La norma si applica



sia alle operazioni eseguite direttamente dal pagatore (es. bonifici) sia a quelle eseguite su iniziativa del beneficiario o per suo tramite (es. addebiti diretti). Il terzo comma chiarisce che un'operazione è eseguita in modo inesatto quando non rispetta l'ordine o le istruzioni impartite dall'utilizzatore.

Articolo 10 (Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento)

Il testo di recepimento riproduce nella sostanza quello della direttiva (art. 59) che, in caso di contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento, pone l'onere della prova in capo al prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate)

In attuazione dell'art. 60 della direttiva, la norma disciplina la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni non autorizzate dall'utilizzatore. E' prevista la possibilità, per il prestatore di servizi di pagamento, di sospendere il rimborso in caso di motivato sospetto di frode e di riottenere le somme rimborsate ove la prova che l'operazione era stata autorizzata divenga possibile in un momento successivo.

Articolo 12 (Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento)

Il testo di recepimento riordina i commi dell'art. 61 della direttiva graduando in modo crescente la responsabilità dell'utilizzatore per l'utilizzo indebito di uno strumento di pagamento: nessuna perdita in caso di comportamento conforme agli obblighi di condotta diligente da parte del cliente o qualora questo non sia stato messo in condizione di comportarsi in modo diligente; un concorso nelle perdite fino a 150 euro, nel caso di condotta negligente; l'imputazione di tutte le perdite in caso di condotta fraudolenta o gravemente negligente. Il testo di recepimento rimette inoltre all'autorità di sorveglianza sul sistema dei pagamenti (Banca d'Italia) la possibilità di limitare la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi particolarmente sicuri nonché di pubblicare l'elenco dei prodotti rispondenti a tali condizioni di sicurezza.

Articolo 13 (Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite)

In attuazione dell'art. 62 della direttiva, la norma disciplina il diritto del debitore/pagatore al rimborso dell'importo trasferito nelle operazioni ad iniziativa del beneficiario, che sussiste quando: 1) al momento del rilascio dell'autorizzazione l'importo del pagamento non era noto e 2) tale importo risulta sproporzionato rispetto alle legittime attese del pagatore. Vengono anche disciplinate le condizioni per la rinuncia al diritto al rimborso da parte del debitore (autorizzazione rilasciata direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento e ricezione delle informazioni relative alle caratteristiche dell'addebito almeno quattro settimane prima dell'esecuzione dell'operazione, ove tale preavviso sia possibile).

Articolo 14 (Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite)

Il testo di recepimento replica quello dell'art. 63 della direttiva. Per le operazioni disposte su iniziativa del beneficiario di cui al precedente articolo, il rimborso deve essere chiesto entro otto settimane dall'addebito e avere luogo entro 10 giorni operativi dalla richiesta; in caso di rifiuto, questo deve essere motivato.

Articolo 15 (Ricezione degli ordini di pagamento)

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento fa scattare il *dies a quo* per alcuni diritti ed obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento (es. tempi di esecuzione, rifiuto e irrevocabilità di un ordine di pagamento). Il testo di recepimento riproduce quello dell'art. 64 della direttiva con la sola aggiunta della previsione finale del primo comma che impone di fissare il *cut-off time* per la ricezione degli ordini di pagamento in prossimità della fine della giornata operativa del prestatore di servizi di pagamento, al fine di evitare improprie dilazioni che ritardino i tempi di esecuzione delle operazioni. Se le parti concordano l'esecuzione differita dell'ordine, questo si intende ricevuto il giorno concordato per l'esecuzione stessa.

Articolo 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento)

La norma disciplina il rifiuto degli ordini di pagamento. L'ordine dei commi è stato modificato rispetto all'art. 65 della direttiva per facilitare la comprensione della disposizione. Un ordine di pagamento conforme al contratto quadro non può essere rifiutato; in ossequio al principio di affidamento, in caso di rifiuto, l'utilizzatore deve essere avvertito formalmente dal prestatore di servizi di pagamento



entro gli stessi termini previsti per l'esecuzione dell'ordine medesimo. Sono fatti salvi gli obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio, quando la comunicazione del rifiuto potrebbe mettere in allarme il riciclatore).

Articolo 17 (Irrevocabilità di un ordine di pagamento)

L'articolo disciplina la revoca degli ordini di pagamento, distinguendo tra operazioni disposte su iniziativa dell'ordinante (dove l'ordine è irrevocabile una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento), quelle ad iniziativa del beneficiario (dove l'ordine diventa irrevocabile quando è trasmesso al beneficiario) e quelle ad esecuzione differita (che possono essere revocate entro il giorno precedente quello fissato per l'esecuzione). Rispetto all'art. 66 della direttiva, il terzo comma prevede per gli addebiti diretti un ulteriore onere informativo, ove possibile, tra prestatori di servizi di pagamento a garanzia della integrità del circuito; gli ultimi due commi sono finalizzati a chiarire che la revoca produce effetti esclusivamente tra l'utilizzatore e il suo prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti)

La disposizione di recepimento riproduce l'art. 67 della direttiva; essa dispone che le spese applicate dai prestatori di servizi di pagamento non possono essere dedotte dall'importo trasferito, che deve pervenire al beneficiario per intero.

Le "spese diverse" di cui al comma 3 si riferiscono al caso in cui nell'esecuzione dell'operazione di pagamento siano coinvolti più prestatori di servizi di pagamento. Per effetto di tale disposizione, ove i prestatori "intermediari" abbiano diritto a trattenere spese, il prestatore (del pagatore o del beneficiario, a seconda di chi assume l'iniziativa nell'esecuzione del pagamento) dovrà garantire che il beneficiario riceva la totalità dell'importo trasferito.

Articolo 19 (Ambito di applicazione)

Il testo di recepimento non riporta la lettera b) della norma dell'art. 68 della direttiva, che non trova applicazione nel nostro Paese (operazioni nazionali nella valuta nazionale quando questa è diversa dall'euro). La lettera b) del testo italiano si riferisce alle operazioni provenienti da uno Stato Membro non appartenente all'area dell'euro e dirette in Italia effettuate in euro e dove la conversione valutaria viene effettuata nel Paese da cui parte l'operazione (es. un trasferimento in euro da un conto in sterline nel Regno Unito verso un conto in euro in Italia, dove la conversione sterlina-euro è effettuata nel Regno Unito).

Il comma 2 è una norma di chiusura che rende possibile l'applicazione della direttiva ad altre ipotesi sempre che le parti non decidano il contrario: è in ogni caso fatta salva l'applicazione del principio della "two legs transaction" (entrambi i prestatori devono essere residenti in uno Stato membro) nonché delle regole sulla data valuta.

Articolo 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento)

La norma riproduce l'art. 69 della direttiva e disciplina i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento destinati a un conto di pagamento. Rispetto al testo comunitario, quello di recepimento prevede che il termine non superiore ai 3 giorni consentito fino al 2012 – ferma restando la sua natura pattizia – può essere fissato con riferimento alle regole della SEPA.

Articolo 21 (Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento)

La disposizione riproduce l'art. 70 della direttiva e disciplina i tempi di esecuzione delle operazioni non destinate ad un conto di pagamento.

Articolo 22 (Depositi versati in un conto di pagamento)

La norma disciplina la disponibilità dei fondi nel caso di versamento di contante su un conto di pagamento, che deve seguire immediatamente il versamento. Al fine di tenere conto delle modalità di funzionamento di alcuni servizi di pagamento (ad esempio, la cassa continua, dove il versamento in contanti è effettuato attraverso un sportello automatico che non esclude ulteriori interventi da parte del prestatore di servizi di pagamento), il secondo comma rimette alla Banca d'Italia la possibilità di specificare in cosa consiste il versamento di contante su un conto di pagamento.

Articolo 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi)

La norma prevede che la data valuta applicata al pagatore non possa precedere quella dell'addebito del conto nonché che quella applicata al beneficiario non possa essere successiva a quella dell'accredito del suo conto che deve aver luogo immediatamente dopo l'accredito dei fondi al prestatore di servizi di



pagamento del beneficiario medesimo. Rispetto all'art. 73 della direttiva, quello di recepimento aggiunge l'ultimo comma che prevede la non applicabilità delle regole sulla data valuta nei casi di rettifiche conseguenti a operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o erroneo (dove l'errore non è imputabile ai prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione).

Articolo 24 (Identificativi unici inesatti)

La norma attua l'art. 74 della direttiva e disciplina l'utilizzo dell'identificativo unico: l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il prestatore di servizi di pagamento, anche qualora l'utilizzatore gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario.

Articolo 25 (Mancata o inesatta esecuzione)

La norma disciplina la ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario: il primo risponde dalla ricezione dell'ordine di pagamento all'accredito sul conto del prestatore del beneficiario, quest'ultimo per la tratta finale dell'operazione (dal suo conto al conto del beneficiario). Quando l'operazione è ad iniziativa del beneficiario, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile della corretta e tempestiva trasmissione dell'ordine di incasso al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In ogni caso, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adoperarsi per agevolare il recupero dei fondi erroneamente trasferiti, a beneficio dei rispettivi clienti.

Rispetto al testo dell'art. 75 della direttiva, quello di recepimento contiene un comma aggiuntivo (il 3°) che riconosce un principio di conservazione dell'operazione già eseguita facendo tuttavia salvo il diritto del pagatore di ottenere la rettifica della prestazione e di far valere la responsabilità del prestatore per eventuali perdite subite.

Vista la complessità e lunghezza del testo dell'articolo 75 della direttiva, quello di recepimento, nel riprodurlo, riordina i commi in modo da trattare prima tutte le responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quindi quelle del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e infine quelle comuni alle due categorie di prestatori.

In linea con la lettera della direttiva, considerata la diversa natura degli obblighi che gravano in capo al prestatore di servizi di pagamento del pagatore e a quello del beneficiario nell'esecuzione di operazioni ad iniziativa del beneficiario (il primo deve trasferire un importo, il secondo un'informazione/ordine di incasso) solo la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha natura patrimoniale.

Articolo 26 (Risarcimento dei danni ulteriori)

Il testo di recepimento ripropone quello dell'art. 76 della direttiva. La norma rinvia alla disciplina del contratto per l'offerta di servizi di pagamento per i risarcimenti ulteriori rispetto a quelli specificamente previsti dalla direttiva.

Articolo 27 (Diritto di regresso)

La norma di recepimento riproduce quella dell'art. 77 della direttiva che prevede il diritto di regresso dei prestatori di servizi di pagamento nei confronti degli intermediari responsabili della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento.

Articolo 28 (Esclusione della responsabilità)

La norma disciplina le esenzioni da responsabilità a seguito di caso fortuito, forza maggiore o adempimento di obblighi di legge ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva. Il testo di recepimento riproduce nella sostanza quello dell'art. 78 della direttiva.

Articolo 29 (Protezione dei dati)

La disposizione, in attuazione dell'art. 79 della direttiva, crea il presupposto normativo abilitante al trattamento di dati personali per finalità di contrasto alle frodi.

Articolo 30 (Accesso ai sistemi di pagamento)

Sebbene inserito nel Titolo II della direttiva, l'articolo 28 della direttiva viene recepito in questo decreto in quanto in esso viene disciplinata una materia tipicamente rimessa alla banca centrale nell'esercizio della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, che è quella competente per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto. La norma codifica, infatti, il principio dell'accesso obiettivo e non discriminatorio ai sistemi di pagamento da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento, indipendentemente dalla natura degli stessi. Restano salve le esigenze di preservare il fluido operare del sistema e la sua affidabilità. Il diritto di accesso è escluso con riferimento ai sistemi



esposti a rischio sistemico e, in quanto tali, designati ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2001 n. 210 nonché con riguardo ai sistemi gestiti da un unico operatore (cc.dd "sistemi proprietari"), a quelli in cui gli eventuali partecipanti debbano applicare tra di loro le commissioni stabilite dal gestore e a quelli intra-gruppo.

Rispetto al testo della direttiva, si esplicita come detto che la competenza ad assicurare l'adeguatezza delle regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento è della Banca d'Italia: ciò in virtù dell'esercizio esclusivo, ai sensi del Trattato sull'Unione Europea, della funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti nel cui ambito assume rilievo determinante il controllo sui criteri di accesso ai sistemi di pagamento che ne condizionano l'affidabilità.

Articolo 31 (Misure di attuazione)

La norma contenuta nel primo comma attribuisce alla Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 32, lett p), della legge delega, la competenza ad emanare disposizioni di attuazione del decreto, ricollegandola ai poteri alla stessa attribuiti dall'art. 146 del Testo Unico Bancario (TUB) in materia di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti. Viene poi fatto riferimento alle eventuali norme attuative emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 84 della direttiva che, per essere tradotte nell'ordinamento nazionale, devono essere recepite con analogo provvedimento attuativo della Banca d'Italia (con l'eccezione fissata al successivo comma 2 della modifica della definizione di microimpresa rimessa alla competenza diretta dello Stato italiano che può comportare significative variazioni dell'ambito applicativo del provvedimento).

Articolo 32 (Sanzioni)

In attuazione dell'art. 81 della direttiva, nella norma sono tassativamente elencate le norme del decreto la cui violazione può dare luogo a sanzione; la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è stata definita nel rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità richiamati dalla direttiva; agli stessi principi è ispirata anche la previsione che circoscrive l'applicazione delle sanzioni ai casi di inosservanza "significativa" delle norme munite di precetto; in base alla gravità delle fattispecie sono stati distinte nei commi 1 e 2 due differenti fasce di importo delle sanzioni, contenute nei limiti minimo e massimo fissati all'art. 32, lett. r) della legge delega; oltre alle misure pecuniarie, nel comma 5 è stata prevista per i casi di recidiva la possibilità di adottare provvedimenti interdittivi. Il comma 6 attribuisce alla Banca d'Italia, in coerenza con le analoghe competenze alla stessa attribuite per le violazioni rilevanti in campo bancario e finanziario, la funzione di irrogazione delle sanzioni, prevedendo l'applicazione delle regole procedurali di cui all'art. 145 del TUB.

Art. 33 (Disciplina degli istituti di pagamento)

L'articolo introduce il titolo V-ter nel TUB (articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies), volendosi, così, inserire la categoria degli istituti di pagamento nel più ampio *genus* degli intermediari finanziari non bancari, disciplinati dai titoli V e V-bis.

In dettaglio, l'art. 114-sexies (Servizi di pagamento) recepisce la previsione dell'art. 1 della Direttiva, che introduce una riserva di attività in materia di erogazione di servizi di pagamento a favore di sei categorie di prestatori di servizi di pagamento ("banche", "IMEL", "poste", "Istituti di Pagamento", "Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali", "Stati membri e Autorità regionali o locali"). Questo nuovo regime di riserva innova quello in vigore attualmente in Italia, in applicazione del quale la prestazione di servizi di pagamento è riservata, oltre che alle banche e alle Poste, agli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB.

L'art. 114-septies (Albo degli istituti di pagamento) recepisce l'art. 13 della Direttiva, che istituisce l'albo degli istituti di pagamento, prevedendo che in tale albo siano anche iscritti gli agenti di cui gli istituti di pagamento si avvalgano per la distribuzione dei propri servizi. In base ai dati disponibili sugli intermediari finanziari già operanti nel comparto, nell'albo degli istituti di pagamento "puri" dovrebbero confluire 14 società attualmente iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB, specializzate nell'attività di emissione/gestione di carte di credito nonché 32 intermediari specializzati nell'attività di money transfer.

L'art. 114-octies (Attività accessorie esercitabili) individua le tipologie di attività che possono essere prestate dagli istituti di pagamento (di seguito IP) e recepisce la previsione di cui all'articolo 16 della Direttiva che autorizza gli IP alla concessione di crediti, rinviando alla Banca d'Italia il compito di specificarne la possibilità di esercizio, nei limiti e con le modalità individuate dalla Direttiva medesima.



La previsione discende dall'esigenza di evitare abusi suscettibili di violare la riserva di attività bancaria (raccolta del risparmio e contestuale concessione del credito), considerato che, in forza della direttiva, la prestazione di servizi di pagamento potrà essere accompagnata dalla ricezione di fondi da parte della clientela (sebbene vincolata all'esecuzione dei pagamenti e tutelata da misure di segregazione patrimoniale). Nello stesso senso, nel caso in cui intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 siano iscritti nell'albo degli istituti di pagamento (cfr. infra) dovranno essere osservate tutte le cautele previste per gli IP ibridi. Il regime previsto, coerentemente con la direttiva, consentirà agli istituti di pagamento di:

- concedere crediti legati a servizi di pagamento, con durata non superiore a 12 mesi;
- concedere prestiti con durata anche superiore a 12 mesi in relazione ai soli pagamenti effettuati con carta di credito. Questa possibilità non godrebbe del passaporto europeo in quanto verrebbe prevista utilizzando una discrezionalità nazionale riconosciuta dalla direttiva (art. 16, par. 5. che fa salva la disciplina nazionale in materia di concessione di credito collegata all'emissione o gestione di carte di credito).

L'art. 114-novies (Autorizzazione) recepisce le disposizioni di cui all'art. 10 della Direttiva, relative ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli IP, nonché in materia di revoca e decadenza dall'autorizzazione. In particolare i requisiti per l'autorizzazione sono analoghi a quelli che la normativa comunitaria impone alle banche e agli IMEL, ad eccezione di quello dell'esclusività dell'oggetto sociale; gli istituti di pagamento possono, infatti, contestualmente svolgere anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento. A tale proposito, il comma 4 recepisce la previsione di cui all'articolo 16 della Direttiva che ammette che possano essere autorizzati IP che svolgano anche altre attività commerciali, imponendo specifici requisiti per consentirne l'assoggettamento ai controlli di vigilanza (costituzione di un patrimonio destinato, nomina di un responsabile, possibilità di richiedere la costituzione di una società ad hoc). Il comma 5 prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni attuative, anche al fine di specificare i requisiti di autorizzazione (ad esempio dovranno essere individuati: i casi di revoca e sospensione dell'autorizzazione; i requisiti per l'autorizzazione degli IP ibridi; il capitale minimo, per il quale la Direttiva stabilisce soglie differenziate, comprese tra € 20.000 e € 125.000, in relazione ai servizi di pagamento esercitabili).

L'art. 114-decies (Operatività transfrontaliera) introduce il mutuo riconoscimento degli IP autorizzati in un Paese comunitario nonché la libera prestazione di servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della Direttiva. L'articolo è costruito sulla falsariga di quello vigente per le banche, con l'unica eccezione rappresentata dal fatto che anche gli agenti (segnalati nell'albo degli IP) beneficiano del passaporto unico, ovviamente in collegamento con l'IP per il quale operano.

L'art. 114-undecies (Rinvio) estende agli IP, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le banche in materia di obblighi di comunicazione, poteri di informativa della Banca d'Italia, nozione di partecipazione indiretta e di controllo, requisiti degli esponenti aziendali (con riferimento al solo responsabile del patrimonio destinato nel caso di istituti di pagamento "ibridi") e dei partecipanti al capitale. Con riguardo alla disciplina di questi ultimi, si osserva che – sebbene la direttiva non preveda un obbligo esplicito di autorizzare l'acquisto di partecipazioni rilevanti negli IP – essa richiede tuttavia agli Stati Membri di valutare l'idoneità dell'azionista a garantire la sana e prudente gestione dell'IP sia nella fase di accesso al mercato, sia successivamente: qualsiasi cambiamento che incide sulle informazioni comunicate in sede di autorizzazione deve infatti essere comunicato all'autorità di vigilanza (art. 14), che ha la possibilità di revocare l'autorizzazione (art. 12). Il comma 2 regola la revisione legale dei conti e l'applicazione della disciplina delle crisi delle banche per i soli istituti di pagamento "puri" (che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento); per gli altri sono stati previsti appositi presidi a tutela degli utenti dei servizi di pagamento, tra i quali la possibilità per la Banca d'Italia di nominare un liquidatore ad hoc per il patrimonio destinato.

L'art. 114-duodecies (Conti di pagamento e forme di tutela) introduce le forme di tutela della clientela degli IP, graduate in relazione al tipo di operatività dell'intermediario. In particolare, per gli istituti di pagamento "puri" prevede la sola separazione patrimoniale del denaro ricevuto dalla clientela, sia nei confronti dell'intermediario sia tra i singoli clienti, e la conseguente sottrazione delle somme segregate alle azioni dei creditori diversi da quelli del titolare del conto di pagamento. Quando l'istituto di



pagamento esercita altre attività, oltre alla separazione patrimoniale viene previsto l'obbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento, per il quale si prevede la nomina di un responsabile, al quale devono intendersi riferite le disposizioni in tema di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (v. art. 114-novies, comma 4). L'ultimo comma chiarisce come applicare le disposizioni in tema di liquidazione coatta amministrativa ai titolari dei conti di pagamento, sancendone l'equiparazione con i titolari di strumenti finanziari: in questo modo si riconosce loro un diritto alla restituzione delle somme detenute dall'IP in liquidazione anziché un mero diritto di credito.

Art. 114-terdecies (Patrimonio destinato): la possibilità riconosciuta agli IP di svolgere attività commerciali diverse dai servizi di pagamento pone l'esigenza di definire il loro regime di vigilanza, al fine sia di circoscrivere l'esercizio della vigilanza alla sola attività di prestazione dei servizi di pagamento, sia di assicurare che il patrimonio di vigilanza, in presenza di un'unica persona giuridica che svolge una pluralità di attività, sia utilizzato solo per coprire i rischi derivanti dall'esercizio dei servizi di pagamento e non anche quelli delle altre attività svolte. A fronte delle possibili opzioni (cfr. articolo 9 della Direttiva), la soluzione prescelta è quella di richiedere agli IP ibridi la costituzione di un patrimonio destinato alla prestazione dei servizi di pagamento. Per adeguare le caratteristiche del patrimonio destinato alle specifiche esigenze poste dalla prestazione dei servizi di pagamento, l'articolo reca una disciplina compiuta di come il patrimonio debba essere costituito, di quali disposizioni del codice civile siano applicabili, di quale regime concorsuale si applichi, di quali siano i poteri di intervento della Banca d'Italia in caso di insolvenza.

Art 114-quaterdecies (Vigilanza): per assicurare la sana e prudente gestione degli IP la direttiva definisce un regime prudenziale che include: requisiti patrimoniali proporzionati ai rischi operativi e finanziari a cui sono esposti gli IP; regole di natura organizzativa, secondo cui gli IP devono dotarsi di dispositivi di governo societario, procedure amministrative e contabili nonché sistemi di controllo e di gestione del rischio adeguati; sono anche previste cautele per assicurare che l'esternalizzazione di funzioni aziendali non attenui l'efficacia dei controlli interni e di quelli esercitati dalle autorità di vigilanza. Nel caso in cui l'IP conceda finanziamenti collegati alla prestazione di servizi pagamento, è richiesto che il patrimonio di vigilanza dello stesso sia adeguato all'importo dei crediti erogati. Per l'esercizio della vigilanza, la direttiva prevede che le autorità abbiano il potere di: i) chiedere informazioni all'IP; ii) effettuare ispezioni presso lo stesso, le sue succursali, gli agenti, i soggetti presso i quali sono state esternalizzate attività; iii) emanare raccomandazioni, linee guida e provvedimenti amministrativi vincolanti. Sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva, l'articolo prevede i poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva della Banca d'Italia; Con riferimento agli degli IP ibridi l'ultimo comma circoscrive i poteri di vigilanza della Banca d'Italia alla sola prestazione dei servizi di pagamento.

L'art. 114-quinquiesdecies (Scambio di informazioni) recepisce la previsione di cui agli articoli 22 e 24 della Direttiva in materia di scambio di informazioni tra Autorità nazionali ed estere, tenendo peraltro ferma la disciplina del segreto d'ufficio (come richiesto dagli stessi articoli della direttiva).

L'art. 114-sexiesdecies (Deroghè) attua quanto previsto dall'art. 26 della Direttiva, che consente agli Stati Membri di applicare una disciplina semplificata agli IP ad operatività limitata; si tratta di soggetti che operano con volumi contenuti e non beneficiano del passaporto europeo (comma 3). Una simile disciplina è già prevista dal TUB in materia di IMEL.

Articolo 34 (Trasparenza dei servizi di pagamento)

Lettera a): introduce il comma 3-bis nell'art. 115 TUB. Considerato che la materia dei servizi di pagamento viene integralmente disciplinata nel nuovo capo II-bis (v. lett. b), la norma in esame introduce un ultimo comma nell'art. 115 del TUB (avente ad oggetto l'ambito di applicazione del Capo I del Titolo VI del TUB sulla trasparenza) per chiarire che le relative disposizioni - dettate in generale per le operazioni e i servizi bancari e finanziari - si applicano ai servizi di pagamento solo se espressamente richiamate dal nuovo Capo II-bis.

Lettera b): aggiunge il capo II-bis (servizi di pagamento) - contenente gli articoli da 126-bis a 126-octies - al titolo VI TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali).



In particolare, nell'*articolo 126-bis (Disposizioni di carattere generale)*, il comma 1 delimita l'ambito di applicazione del capo II-bis e, recependo l'articolo 30, par. 1, primo periodo della direttiva, precisa che le disposizioni sull'informativa inerente ai servizi di pagamento si applicano ai servizi offerti in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario. La disposizione è in linea anche con quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, del TUB per la disciplina generale della trasparenza. Il comma 2 prevede – in linea con quanto richiesto dalla direttiva e con il d.lgs. di recepimento del Titolo IV della direttiva stessa - che la nozione di servizi di pagamento rilevante per l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza include anche l'emissione della moneta elettronica. Il comma 3 recepisce l'articolo 30, par. 1, secondo periodo e 2, della direttiva, esercitando la facoltà di equiparare - ai fini della presente disciplina - i consumatori alle "micro-imprese". Per micro-imprese si intendono, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361 (richiamata dalla PSD), le imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo (o totale di bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro. Il richiamo all'articolo 127, comma 1 – che vieta di derogare alla disciplina sulla trasparenza se non in senso più favorevole al cliente, è necessario in quanto quest'ultima norma è inserita nel Capo III del Titolo VI del TUB; pertanto, in mancanza di eccezioni, si applicherebbe anche ai servizi di pagamento, quando invece la PSD consente che le parti si accordino per escludere l'applicazione di tutte o parte delle tutele previste dal Titolo III della direttiva, se il cliente non è un consumatore o una micro-impresa.

Il comma 4 recepisce l'articolo 33 della PSD.

Il comma 5 realizza un coordinamento tra gli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale di trasparenza per il conto corrente e quelli specifici dei servizi di pagamento ai sensi della PSD. La disposizione tiene conto della natura del conto corrente (che comprende una molteplicità di servizi, tra cui anche quelli di pagamento) e dalla conseguente necessità che le informazioni concernenti tutti i rapporti commercializzati con il conto corrente vengono fornite in maniera omogenea. Poiché la direttiva stabilisce il contenuto e le caratteristiche delle informazioni da rendere al cliente ma non impedisce che le stesse siano inserite accanto ad altre nell'ambito di un unico documento, la normativa secondaria potrà prevedere che l'informativa sui servizi di pagamento sia inclusa in quella relativa al conto corrente; ove necessario, i documenti di trasparenza previsti per il conto corrente andranno ovviamente integrati al fine di assicurare che tutte le informazioni prescritte dalla PSD siano fornite al cliente anche in caso di commercializzazione dei servizi di pagamento insieme al conto corrente.

L'*articolo 126-ter (Spese applicabili)*. La disposizione recepisce l'articolo 32 e (parzialmente) l'articolo 52, paragrafo 1, della PSD e rimette alla Banca d'Italia il potere di individuare casi e condizioni, che dovranno essere conformi a quelle fissate dalla normativa comunitaria, in cui il prestatore di servizi può addebitare spese all'utilizzatore. Il riferimento all'"informativa resa ai sensi di legge" è volto a includere sia quella prevista dal presente Capo II-bis, sia quella prevista dal d.lgs. di recepimento del Titolo IV PSD. Non viene invece attuata in questa sede la rimanente parte dell'articolo 52 della PSD, riferita alle spese connesse all'adozione di misure correttive e preventive, nonché ai corrispettivi dovuti dal cliente a fronte delle operazioni e dell'utilizzazione degli strumenti di pagamento, come tale strettamente connessa alle disposizioni sull'operatività dettate nel Titolo IV e disciplinata nel d. lgs. di recepimento Titolo IV PSD.

Articolo 126-quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti): il comma 1, seguendo un'impostazione delegificante in linea con l'impianto complessivo del TUB, affida alla Banca d'Italia il compito di specificare i contenuti e le modalità delle informazioni da fornire alla clientela ai sensi degli articoli 34, 35.2, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48 e 50 della PSD. Questi articoli dettano regole puntuali, differenziate a seconda che si tratti di operazioni di pagamento comprese o meno in un contratto quadro, nonché in base ai destinatari delle informazioni (pagatore, beneficiario) e alla fase del rapporto in cui le stesse vengono fornite (fase precontrattuale, stipula del contratto, fase successiva al ricevimento o esecuzione dell'ordine di pagamento, ecc.). La Direttiva, estremamente analitica su questi aspetti, non lascia margini di discrezionalità alla normativa nazionale di recepimento; l'unica opzione attribuita agli Stati membri riguarda l'informativa periodica sulle singole operazioni di pagamento (paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 e dell'articolo 48 della PSD). La lettera a) del comma 1 richiama, in particolare, la necessità di prevedere una semplificazione di obblighi per l'informativa riguardante strumenti di pagamento di basso valore, le cui soglie di individuazione sono fissate dalla stessa Direttiva (art. 34). E' tuttavia consentito agli Stati membri di ridurre o raddoppiare tali soglie nei casi di operazioni



di pagamento a livello nazionale, nonché di aumentarle fino a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati. Il comma 2 realizza il coordinamento con le disposizioni del Codice del Consumo in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (anch'esse di derivazione comunitaria) richiesto dalla direttiva. L'articolo 31, paragrafo 2, della PSD prevede infatti che, in caso di sovrapposizione dei requisiti informativi stabiliti dalla Direttiva 2002/65/CE (commercializzazione a distanza di servizi finanziari) con quelli indicati nella PSD, siano questi ultimi a prevalere. La norma di attuazione stabilisce quindi che non si applichino ai servizi di pagamento gli obblighi informativi fissati dal Codice del Consumo concernenti i dati sul fornitore, la descrizione e i costi del servizio finanziario, l'eventuale collegamento con altri servizi finanziari, la durata minima del contratto, il recesso, la legislazione applicabile e il foro competente per le controversie, la lingua delle comunicazioni, i mezzi stragiudiziali di reclamo e di ricorso; di conseguenza, le relative informazioni verranno fornite secondo le modalità e con le caratteristiche previste ai sensi delle norme di recepimento della PSD. Il comma 3, infine, dà attuazione all'articolo 50 della Direttiva (informativa su spese aggiuntive o riduzioni).

Articolo 126-quinquies (Contratti quadro): il comma 1 prevede il requisito della forma scritta per i contratti quadro relativi a servizi di pagamento, allineando la relativa disciplina a quella stabilita dall'articolo 117 del TUB, ivi compreso il regime delle nullità e della sostituzione automatica di clausole stabilito da questa norma in generale per i contratti bancari e finanziari soggetti al Titolo VI del TUB. La PSD non disciplina espressamente il profilo della forma dei contratti; secondo l'interpretazione fornita dalla Commissione europea, i requisiti per la stipulazione sono rimessi al diritto generale dei contratti e non rientrano nel perimetro dell'armonizzazione massima stabilito dalla direttiva. Ne consegue la possibilità per il legislatore nazionale di disciplinare i requisiti di forma e le conseguenze della loro violazione. Il potere di prevedere deroghe all'obbligo di forma scritta, attualmente spettante al CICR, verrebbe esercitato dalla Banca d'Italia, coerentemente con quanto stabilito dalla legge delega, la quale richiede che la disciplina secondaria della materia sia attribuita esclusivamente a quest'ultima. Il comma 2 attua l'articolo 43 della PSD (accessibilità delle informazioni e condizioni del contratto quadro).

Articolo 126-sexies (Modifica unilaterale delle condizioni): la disposizione recepisce l'articolo 44 della PSD. Alla disciplina secondaria della Banca d'Italia sono rimesse: 1) le modalità che il prestatore dei servizi di pagamento deve seguire per proporre all'utilizzatore modifiche relative al contratto quadro; 2) le modalità di comunicazione al cliente delle modifiche del tasso di interesse; 3) la specificazione della "forma neutra" prevista dalla PSD per l'applicazione e il calcolo delle modifiche dei tassi. Il comma 4 istituisce un coordinamento tra la disciplina dello *ius variandi* contenuta nella PSD e quella prevista dall'articolo 33 del Codice del Consumo. Quest'ultima norma, per i contratti aventi ad oggetto servizi finanziari, subordina la modifica unilaterale degli oneri originariamente convenuti a un giustificato motivo, attribuendo al consumatore il diritto di recedere dal contratto; la PSD, invece, contiene minori tutele per il cliente perché non prevede la necessità di un giustificato motivo. A differenza di quanto avviene con riferimento ad altri aspetti (ad esempio la commercializzazione a distanza di servizi finanziari), la PSD non specifica se la disciplina da essa recata prevalga o meno sulle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle Direttive sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori; è quindi necessario chiarire questo aspetto a livello legislativo e indicare che nei rapporti con i consumatori aventi ad oggetto servizi di pagamento le norme di derivazione comunitaria contenute nel Codice del Consumo prevalgono su quelle contenute nella PSD in ragione della loro "specialità" connessa con la natura del cliente.

Articolo 126-septies (Recesso): la previsione attua l'articolo 45 della PSD. Il comma 1, avvalendosi della facoltà attribuita agli Stati membri dal paragrafo 6 dell'articolo 45, contiene una disposizione più favorevole per i clienti rispetto a quelle previste dalla Direttiva (che consente di subordinare contrattualmente l'esercizio del recesso a un termine di preavviso e al pagamento di spese, in caso di contratti di durata superiore a 12 mesi). La disposizione mira ad allineare la disciplina relativa ai servizi di pagamento con quella vigente, in generale, per i contratti di durata ai sensi del c.d. decreto "Bersani 1" (art. 10, comma 2, del d.l. 223/2006, il cui coordinamento con il TUB avverrà a breve sulla base della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria per il 2008). I commi 2 e 3 recepiscono i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 45 della PSD.

L'articolo 126-octies (Denominazione valutaria dei pagamenti) attua l'articolo 49 della PSD.



Articolo 35 (Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

L'articolo introduce le disposizioni di dettaglio necessarie per adeguare alcune disposizioni del TUB a quanto previsto dalla direttiva. In particolare vengono introdotte le definizioni di istituto di pagamento, istituto di pagamento comunitario, succursale di istituto di pagamento, poi utilizzate nell'ambito del titolo dedicato alla disciplina della nuova categoria di intermediari. Per consentire la nuova operatività degli istituti di pagamento il comma 4 inserisce all'articolo 11 del TUB inserito un nuovo comma che precisa che non è raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento. Di rilievo è anche la modifica del vigente regime delle riserve di attività, operata con il comma 5 che elimina il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento dall'articolo 106 così da escludere che gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 del TUB prestino liberamente detti servizi. Considerato, peraltro, che gli intermediari dell'elenco speciale ex art. 107 del TUB sono assoggettati a obblighi informativi e poteri di intervento dell'Autorità di vigilanza che possono consentire un controllo su eventuali elusioni della normativa sugli istituti di pagamento, il comma 8 inserito nel richiamato articolo 107 consente a tali intermediari di iscriversi all'albo degli istituti di pagamento, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele previste dal regime di vigilanza sugli istituti di pagamento "ibridi".

Al fine di evitare duplicazioni con il nuovo testo dell'art. 146 TUB, viene inoltre abrogata la norma dell'art. 114-quater dello stesso Testo Unico che prevede la possibilità per la Banca d'Italia di emanare disposizioni volte a favorire lo sviluppo e l'affidabilità degli schemi di moneta elettronica.

Attraverso la modifica dell'art. 144 del TUB, si introduce una clausola generale di sanzionabilità della violazione delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico

Per quanto concerne le modifiche all'art. 146 TUB, occorre rilevare che le disposizioni da introdurre in ossequio al dettato comunitario devono garantire l'esistenza di due tipologie fondamentali di verifiche: a) quelle riguardanti l'area dell'offerta di servizi di pagamento agli utilizzatori finali; b) quelle connesse con il funzionamento di sistemi di pagamento, con riferimento sia alle regole d'accesso sia alla liberalizzazione dell'attività di gestione dei sistemi stessi. In questo modo risulta coperta l'intera filiera produttiva dell'industria dei pagamenti che coinvolge gli strumenti, i sistemi per la compensazione e il regolamento delle transazioni, le infrastrutture tecnologiche necessarie per il loro funzionamento.

La finalità è quella di favorire la piena integrazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio innalzando la qualità dei servizi a vantaggio diretto degli utilizzatori finali. Si tratta di obiettivi che, in coerenza con le competenze affidate dal trattato al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e con i più recenti indirizzi di policy adottati dall'Eurosistema, rientrano fra le attribuzioni della banca centrale nella funzione di autorità di sorveglianza sul sistema dei pagamenti. In tale ruolo essa deve coniugare competenze in materia di controlli a tutela dell'utente (in primis, il rispetto delle norme uniformi disciplinanti l'attività di prestazione di servizi di pagamento) e compiti di sorveglianza relativi ai servizi, alle infrastrutture e ai sistemi di pagamento.

Queste considerazioni hanno richiesto una revisione dell'art. 146 del TUB, che costituisce il principale riferimento normativo nazionale per l'esercizio della Funzione di Sorveglianza. In particolare è stato necessario: i) esplicitare gli interessi pubblici ad essa affidati: regolare funzionamento del sistema dei pagamenti in termini di efficienza e affidabilità e tutela degli utenti dei servizi di pagamento; ii) prevedere gli strumenti indispensabili per attuare il disposto degli artt. 80, 81 e 82 della PSD. In tale ottica, la nuova formulazione dell'art. 146 del TUB – ora rubricato "Sorveglianza sul sistema dei pagamenti" – prevede: l'indicazione degli obiettivi assegnati in tale ambito alla Banca d'Italia (comma 1); l'individuazione dei soggetti obbligati al rispetto delle regole dettate in materia di pagamenti, nei confronti dei quali viene attribuito alla Banca d'Italia il potere di richiedere informazioni e di emanare disposizioni, e l'attribuzione alla stessa banca centrale di poteri ispettivi e di intervento (comma 2). Il comma 3 provvede al necessario raccordo con le disposizioni relative agli strumenti impiegati per la finalità di vigilanza prudenziale sugli intermediari.

Infine, la norma esplicita l'attinenza dei compiti attribuiti alla Banca d'Italia in materia di pagamenti con le prerogative esclusive che il Trattato attribuisce al SEBC.

Articolo 36 (Modifiche ad altre disposizioni di legge)



Il comma 1 abroga, come richiesto dalla direttiva, l'ormai superata disciplina in materia di bonifici transfrontalieri.

Il comma 2 è volto a estendere agli istituti di pagamento la disciplina in materia di antiriciclaggio, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 231/07. In particolare, la lettera a) include gli istituti di pagamento fra gli intermediari finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio; la lettera b) consente al Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza – previa intesa con la Banca d'Italia – di effettuare i controlli nei confronti degli istituti di pagamento che esercitino anche attività imprenditoriali di natura non finanziaria (istituti cd "ibridi").

Il comma 3 modifica l'art. 2, comma 1, del DL 1° luglio 2009, n. 78 (convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102) riferendo tale disposizione esclusivamente agli assegni e determinando, per tale via, la sottoposizione dei bonifici ai vincoli rivenienti dalla normativa comunitaria.

Il comma 4 abroga, in quanto non conforme alla direttiva, la disposizione del DPR 10 febbraio 1984, n. 21 relativa all'estinzione dei titoli di spesa con tre giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.

Articolo 37 (Disposizioni transitorie)

La disciplina transitoria, conformemente alle indicazioni dell'articolo 88 della direttiva, assegna un termine sufficiente per l'adeguamento al nuovo regime di vigilanza agli intermediari finanziari che prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina già prestavano servizi di pagamento.

Viene inoltre stabilito il principio della continuità dei contratti, le cui modifiche operano mediante silenzio-assenso, dopo essere state comunicate alla clientela entro il 1° aprile 2010.

L'ultimo comma affida ad un decreto del MEF la fissazione dei termini per l'adeguamento dei servizi resi nell'ambito dei pagamenti e degli incassi effettuati per le Amministrazioni pubbliche, che rispondono a molteplici vincoli normativi e contrattuali.

Articolo 38 (Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti)

I primi due commi dell'articolo, anche in coerenza con le previsioni di cui al precedente articolo 35, assicurano la continuità dei mandati in essere sottoscritti dai debitori per autorizzare l'addebito in conto di disposizioni di pagamento con riferimento a due fattispecie: i) le variazioni delle condizioni che disciplinano i servizi di addebito diretto conseguenti all'applicazione delle norme introdotte dal decreto (comma 1); ii) il passaggio ai nuovi schemi di addebito previsti per l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), rispetto al quale viene disciplinata una procedura volta a consentire il rinnovo automatico, salva espressa opposizione, dei mandati già rilasciati (comma 2). Quest'ultima norma risponde alla raccomandazione formulata dalla Commissione (Comunicazione n. 471 del 10 settembre 2009) che, al fine di favorire il passaggio ai nuovi servizi di pagamento della SEPA, invita gli Stati Membri a trovare, anche in sede di attuazione della direttiva, soluzioni appropriate per garantire la validità giuridica dei mandati esistenti.

Il terzo comma, in analogia con quanto disposto nel precedente articolo 35 per i servizi di pagamento in favore della Pubblica amministrazione, impegna i prestatori di servizi di pagamento ad attivare le modifiche alla procedure interbancarie necessarie per assicurare la piena ottemperanza alle norme del decreto.

Articolo 39 (Esposti)

La norma, di recepimento dell'art. 80 della direttiva, prevede che eventuali esposti di utilizzatori o di loro associazioni per presunte violazioni del decreto siano presentati alla Banca d'Italia. Nella risposta la Banca d'Italia informerà dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, ai quali, ai sensi del successivo articolo 33, possono rivolgersi tutti gli utilizzatori di servizi di pagamento per la tutela dei propri diritti.

Articolo 40 (Ricorso stragiudiziale)

L'articolo attua il disposto della norma della direttiva (art. 83) che prevede la possibilità di rivolgersi ad organismi esistenti ai fini della presentazione di ricorsi stragiudiziali. Il richiamo all'art. 128-bis del TUB consente di individuare il sistema di risoluzione giudiziale della controversie

nell' "Arbitro bancario e finanziario" istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008 assunta ai sensi del medesimo art. 128-bis del TUB.

Articoli 41 e 42

Contengono le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore.

Non si rende necessaria la relazione tecnica in quanto l'attuazione della direttiva non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE.

Sezione 1 – Contesto e obiettivi

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di servizi di pagamento nel mercato intero della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, che ha modificato le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, nonché abrogato la direttiva 97/5/CE.

Ai sensi dell'articolo 94 della direttiva 2007/64/CE, il termine per il recepimento della stessa è fissato al 1° novembre 2009.

La legge 7 luglio 2008, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva stessa.

L'intervento è volto a garantire una migliore tutela della clientela e a favorire lo sviluppo di strumenti di pagamento evoluti.

In particolare:

- Vengono introdotte importanti innovazioni in tema di eliminazione dei giorni di valuta, fissazione del termine massimo per l'accredito in conto, condizioni per il rimborso in caso di esecuzione non conforme o di pagamenti non autorizzati - nell'ambito della disciplina dei diritti ed obblighi delle parti nei contratti per la prestazione di servizi di pagamento;
- favorire lo sviluppo di strumenti di pagamento evoluti, alternativi al contante;
- disciplinare la nuova categoria degli istituti di pagamento.

Destinatari diretti del provvedimento sono:

- gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche nazionali, se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- i consumatori, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dunque le persone fisiche che agiscano per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, che utilizzino i servizi di pagamento in veste di pagatore o beneficiario e di entrambi;
- le microimprese, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera t) del decreto legislativo in esame, dunque le imprese che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, possiedano i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE e che inoltre utilizzino i servizi di pagamento in veste di pagatore o beneficiario e di entrambi.



Sezione 2 – Procedure di consultazione

Il testo del decreto è ampiamente condiviso dagli operatori interessati, giacchè sullo schema di decreto è stata svolta una consultazione pubblica scritta, nel corso della quale sono stati raccolti i commenti di liberi professionisti, docenti universitari e associazioni di categoria interessate quali consumatori, imprese, banche e intermediari finanziari.

Tali commenti hanno consentito di definire meglio il contenuto dello schema di decreto, tenendo conto del prevedibile impatto della regolamentazione, permettendo anche di valutare le scelte da adottare sulle opzioni rimesse dalla direttiva agli Stati, ad esempio in materia di estensione alle microimprese della normativa.

Sezione 3 – Valutazione dell’opzione di non intervento

Si tratta di disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, pertanto non è possibile effettuare la valutazione dell’”opzione zero”.

Sezione 4 – La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Si tratta di disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, pertanto non è possibile effettuare la valutazione di opzioni alternative di intervento regolatorio.

Sezione 5 – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta

L’adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è obbligatorio.

Sezione 6 – L’incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato

Allo scopo di aumentare la concorrenzialità e migliorare la fluidità e l’affidabilità del sistema dei pagamenti, lo schema di decreto all’articolo 30 statuisce espressamente il principio dell’accesso obiettivo e non discriminatorio ai sistemi di pagamento da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Sezione 7 – Le modalità attuative dell’intervento regolatorio

Il decreto legislativo all’art. 31 prevede che la Banca d’Italia, nell’esercizio della funzione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emani disposizioni di carattere generale o particolare volte a dare attuazione al decreto stesso e a recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di servizi di pagamento nel mercato intero di cui alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, che ha modificato le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, nonché abrogato la direttiva 97/5/CE.

La proposta risulta coerente con il punto 1.4 del programma di governo, che mira a liberalizzare i servizi e difendere i consumatori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La legge 7 luglio 2008, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva 2007/64 (1° novembre 2009), il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla stessa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo introduce rilevanti modifiche al testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). In particolare, l'art. 33 disciplina la nuova figura degli istituti di pagamento; l'art. 34 interviene sulle norme in materia di trasparenza dei contratti relativi ai servizi di pagamento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni del decreto non incidono sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando la materia del sistema dei pagamenti, di competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

Le norme contenute nello schema di decreto legislativo non contrastano con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nello schema di decreto legislativo di fa ricorso alal delegificazione con riferimento alla disciplina degli istituti di pagamento e della trasparenza delle condizioni contrattuali.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono coerenti con le scelte effettuate nel decreto legislativo.

PARTE III. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative introdotte dal testo sono quelle strettamente necessarie ad individuare le nuove fattispecie disciplinate dalla direttiva (istituti di pagamento, servizi di pagamento etc.).

2) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa agli articoli 33, 34, 35 e 36.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto legislativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente decreto legislativo conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni di attuazione, coerentemente con quanto previsto dalla legge delega. Non sono stati previsti termini, sul presupposto che tali disposizioni sono già pronte per essere adottate.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.



Ministero dell' Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP/9/POCOM/15217

Roma, 29 OTT. 2009


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2007/64/CE
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal predetto Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.



IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

6119
6

9
Rolo

Roma, 29 OTT. 2009

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 111662
Rif. Prot. Entrata N. 111492
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare che non si hanno osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo.

M

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
29 OTT. 2009
Prot. N° 15216

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo

16854
Schema di Provvedimento

9
POEOM

Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Ragioneria Generale dello Stato

Da: Dip. Aff. Giuridici e Legislativi **Inviato:** mer 28/10/2009 11.22
A: Ragioneria Generale dello Stato; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze
Cc: Ufficio legislativo Politiche comunitarie
Oggetto: dir. 2007 64 CE servizi pagamento mercato interno
Allegati: [rel decreto unico PSD 27 10 09.doc\(135KB\)](#) [AIR dlgs psd.doc\(56KB\)](#) [PSD - Decreto unico 27 ottobre 2009.doc\(364KB\)](#)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza. Si segnala l'urgenza considerata l'imminente scadenza del termine di delega.

19RUT
19F
19AE
19B
19OP

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
UFF. DELLA RAGIONERIA GEN. DELLO STATO
28 OTT. 2009
PROT. N. 0111492

5009



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 NOVEMBRE 2007, RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE E 2006/48/CE, E ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/5/CE.

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2008, e in particolare l'articolo 32 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;

VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e in particolare l'articolo 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione ed innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:



- a) “consumatore”: la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- b) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:
- 1) Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - 2) Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - 3) Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
 - 4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
 - 5) Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
 - 6) Rimessa di denaro;
 - 7) Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
- c) “operazione di pagamento”: l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
- d) “sistema di pagamento” o “sistema di scambio, di compensazione e di regolamento”: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
- e) “pagatore”: la persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento;
- f) “beneficiario”: la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento;
- g) “prestatore di servizi di pagamento”: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità



- pubbliche;
- h) “utilizzatore di servizi di pagamento” o “utilizzatore”: la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
 - i) “contratto quadro”: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;
 - l) “conto di pagamento”: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
 - m) “fondi”: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - n) “rimessa di denaro”: servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
 - o) “ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento;
 - p) “data valuta”: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
 - q) “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
 - r) “identificativo unico”: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento;
 - s) “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
 - t) “micro-impresa”: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
 - u) “giornata operativa”: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa;
 - v) “addebito diretto”: un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di



un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;

- z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;
- aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
 - a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
 - b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto del pagatore o del beneficiario;
 - c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
 - d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
 - e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all'acquisto di beni o servizi;
 - f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
 - g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
 - h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l'articolo 30;
 - i) operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
 - l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi



- l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
- m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;
 - n) operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi;
 - o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
 - p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
 - q) servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell'articolo 1.
3. Il Titolo II si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella Comunità Europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella Comunità. L'articolo 23 si applica anche ai servizi di pagamento in cui uno solo dei prestatori sia insediato nella Comunità.
4. Ai fini dell'applicazione del Titolo II:
- per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica;
 - se l'utilizzatore dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, 12, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9;
 - le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13 e 14 non siano in tutto o in parte applicati.



TITOLO II Diritti ed obblighi delle parti

CAPO I SPESE E DEROGHE

Art. 3

(Spese applicabili)

1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utilizzatore dei servizi di pagamento le spese sostenute per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.
2. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione del beneficiario, nel caso sia un consumatore, da spese per accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
3. Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto.
4. Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d'Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.
5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.

Art. 4

(Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica)

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che:
 - a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo;
 - b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autorizzata;



- c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga all'articolo 16, comma 1, non è tenuto ad informare l'utilizzatore di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto;
 - d) il pagatore, in deroga all'articolo 17, non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
 - e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 20 e 21.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.
 3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalità di funzionamento del relativo circuito consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a 500 euro.
 4. La Banca d'Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, può disporre l'applicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.

CAPO II AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 5

(Consenso e revoca del consenso)

1. Il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro.
3. L'autorizzazione può essere data prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento.
4. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro, purché prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate.

Art. 6

(Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento)

1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
2. Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza dello strumento;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;



- c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
- 3. Nei casi di cui al comma 2 il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
- 4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Art. 7

(Obblighi a carico dell'utilizzatore dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento)

- 1. L'utilizzatore abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
 - a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso;
 - b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo.

Art. 8

(Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento)

- 1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
 - a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7;
 - b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all'utilizzatore debba essere sostituito;
 - c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utilizzatore dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere la riattivazione dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dall'utilizzatore, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima;
 - d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione dell'utilizzatore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
- 2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo sono a carico del prestatore di



servizi di pagamento.

Art. 9

(Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto)

1. L'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento.

Art. 10

(Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento)

1. Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7.

Art. 11

(Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate)

1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione all'utilizzatore.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento



era stata autorizzata; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato.

4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti può essere previsto in conformità con la disciplina applicabile al contratto stipulato tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.

Art. 12

(Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento)

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
3. Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7 con dolo o colpa grave, l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.
5. La Banca d'Italia con proprio regolamento può ridurre le responsabilità massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso di strumenti di pagamento aventi particolari caratteristiche di sicurezza; la Banca d'Italia assicura la generale conoscibilità degli strumenti di pagamento rispondenti a tali caratteristiche di sicurezza.

Art. 13

(Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite)

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
 - b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.



3. Ai fini del comma 1. lettera *b*), il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il prestatore di servizi di pagamento. Se il tasso di cambio di riferimento riguarda un'operazione di pagamento che rientra in un contratto quadro, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di cambio di riferimento.
4. Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento può escludere il diritto al rimborso del pagatore se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - a*) il pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento;
 - b*) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel contratto quadro.

Art. 14

(Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite)

1. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita.
3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non può essere esercitato, nel caso di addebiti diretti, quando il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento hanno convenuto nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

CAPO III

ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO

SEZIONE I

ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI

Art. 15

(Ricezione degli ordini di pagamento)

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un limite, fissato in



prossimità della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Art. 16

(Rifiuto degli ordini di pagamento)

1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l'utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20.
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della comunicazione all'utilizzatore, ove ciò sia stato concordato tra le parti.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Art. 17

(Irrevocabilità di un ordine di pagamento)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utilizzatore.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l'utilizzatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.



5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'utilizzatore e del suo prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. L'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario.
8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.

Art. 18

(Importi trasferiti e importi ricevuti)

1. I prestatori di servizi di pagamento che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma precedente, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.

SEZIONE II

TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA

Art. 19

(Ambito di applicazione)

1. La presente sezione si applica:
 - a) alle operazioni di pagamento in euro;
 - b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, la presente sezione è applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utilizzatore e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto di



pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative successive alla ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 20

(Operazioni di pagamento su un conto di pagamento)

1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Fino al 1° gennaio 2012, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data valuta al beneficiario quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario non appena i fondi sono accreditati sul conto del prestatore medesimo.
3. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.

Art. 21

(Manca di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento)

1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell'articolo 20.

Art. 22

(Depositi versati in un conto di pagamento)

1. Il prestatore di servizi di pagamento assicura che, quando un utilizzatore versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, i fondi siano disponibili per il titolare del conto e la valuta datata immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte del prestatore di servizi di pagamento. Se l'utilizzatore non è un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
2. Ai fini del comma 1, la Banca d'Italia specifica i casi in cui ricorre la fattispecie di versamento di contante su un conto di pagamento.

Art. 23

(Data valuta e disponibilità dei fondi)

1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere



successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

SEZIONE III RESPONSABILITÀ

Art. 24

(Identificativi unici inesatti)

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 25

(Mancata o inesatta esecuzione)

1. Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.
2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma 2 il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso,



mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'articolo 9 e la responsabilità di cui al comma 8.

4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, egli mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.
5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:
 - a) è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3;
 - b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore;
 - c) è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del comma 5, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi utilizzatori, per rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato.
8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese ed interessi loro imputate a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Art. 26

(Risarcimento dei danni ulteriori)

1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione può essere determinato in conformità con la disciplina applicabile al contratto concluso tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.

Art. 27

(Diritto di regresso)

1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi del medesimo articolo 25.
2. Ulteriori risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.



Art. 28

(Esclusione della responsabilità)

1. Le responsabilità di cui agli articoli da 5 a 27 non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

**CAPO IV
PROTEZIONE DEI DATI**

Art. 29

(Protezione dei dati)

1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformità con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**CAPO V
ACCESSO AI SISTEMI DI PAGAMENTO**

Art. 30

(Accesso ai sistemi di pagamento)

1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utilizzatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
 - a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
 - b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
 - c) restrizioni in base allo status istituzionale.
3. I commi 1 e 2 non si applicano:
 - a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
 - b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da società aventi legami di capitale ove una delle società collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre;
 - c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento:
 - 1) agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema; e



- 2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilità di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.

CAPO VI MISURE DI ATTUAZIONE

Art. 31

(Misure di attuazione)

1. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a:
 - a) dare attuazione al presente Titolo;
 - b) recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE.

Art. 32

(Sanzioni)

1. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 9, 11, 18, 23 e 25 del presente decreto e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 del presente decreto e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



TITOLO III
Istituti di pagamento

Art. 33

(Disciplina degli istituti di pagamento)

1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il titolo *V-bis* è inserito il seguente:

“TITOLO V-ter

ISTITUTI DI PAGAMENTO

Art. 114-sexies

(Servizi di pagamento)

1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie e altre autorità pubbliche, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché Poste Italiane.

Art. 114-septies

(Albo degli istituti di pagamento)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 374/1999, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114-sexies.

Art. 114-octies

(Attività accessorie esercitabili)

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
- a) concedere crediti relativi ai servizi di pagamento prestati, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;



- b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
 - c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.

Art. 114-novies

(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a) sia adottata la forma di società di capitali;
 - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
 - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
 - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
 - e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
 - f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l'attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies e siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 26 richiamati al comma 1, lettera e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.
5. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 114-decies

(Operatività transfrontaliera)

1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.



2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. I commi precedenti si applicano anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.

Art. 114-undecies

(Rinvio)

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonché nel titolo VI.
2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione III bis e IV. Ai medesimi istituti si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del decreto legislativo. 24 febbraio 1998, n. 58, ad eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-*bis*. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.

Art. 114-duodecies

(Conti di pagamento e forme di tutela)

1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 11 né moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*).
2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprietà dei singoli clienti. Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei



confronti dell'istituto di pagamento.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Art. 114-terdecies

(Patrimonio destinato)

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114 – *novies*, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantano diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'articolo 114 – *duodecies*, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantano diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali e assoggettandoli a revisione ai sensi delle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165 – bis.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114 – *novies*, comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini



della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il Tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.

Art. 114-quaterdecies

(Vigilanza)

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
3. La Banca d'Italia può:
 - a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
 - b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
 - c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
 - d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114 – *novies*, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e



strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

Art. 114 - *quinquiesdecies*

(*Scambio di informazioni*)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
 - a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
 - b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Art. 114 - *sexiesdecies*

(*Deroghe*)

1. La Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente Titolo, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro. La Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
 - b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114-*decies*.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3."

TITOLO IV

Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi

Art. 34

(*Trasparenza dei servizi di pagamento*)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:



a) all'articolo 115, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente : "3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest'ultimo.";

b) al Titolo VI, dopo il capo II, è inserito il seguente:

"Capo II-bis

Servizi di pagamento

Art. 126-bis

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.

Art. 126-ter

(Spese applicabili)

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge al di fuori dei casi e delle condizioni stabiliti dalla



Banca d'Italia.

Art. 126-quater

(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)

1. La Banca d'Italia disciplina:
 - a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
 - b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore è informato:
 - a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
 - b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Art. 126-quinquies

(Contratto quadro)

1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'art. 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Art. 126-sexies



(Modifica unilaterale delle condizioni)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
5. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 126-septies

(Recesso)

1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.



Art. 126-octies

(Denominazione valutaria dei pagamenti)

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.

TITOLO V

Modifiche alla legislazione e disposizioni transitorie

Art. 35

(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 1, comma 2, lett. f), il numero 5 è sostituito dal seguente:
“
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («*travellers cheques*», lettere di credito) nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;”
2. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 5 è sostituito dal seguente:
“5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («*travellers cheques*», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;”.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera *h-quinquies* sono inserite le seguenti:
h-sexies) ‘*istituti di pagamento*’ le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera *f*), n. 4);
h-septies) ‘*istituti di pagamento comunitari*’ gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
h-octies) ‘*succursale di un istituto di pagamento*’ una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento.”
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole “gruppi bancari” sono inserite le seguenti: “, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento”.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma *2-bis*, è inserito il seguente: “*2-ter*. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento”.



6. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “, di prestazione di servizi di pagamento” sono soppresse.

7. All'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114 *novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel Titolo V *ter*.”

8. All'articolo 114-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il secondo periodo è soppresso.

9. All'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “presso le banche” sono inserite le seguenti: “gli istituti di pagamento,”.

10. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “lettera c)” sono inserite le seguenti: “e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-*quater*, comma 3,”.

11. All'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-*bis*. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.”.

12. Dopo l'articolo 131-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: “Articolo 131-*ter* (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114 *novies* è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”

13. All'articolo 132 - *bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “moneta elettronica” sono inserite le seguenti: “prestazione di servizi di pagamento” e dopo le parole: “131 -*bis*” sono inserite le seguenti: “131- *ter*”.

14. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: “1-*ter*. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

15. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.”.

16. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: “114-*quater*”, sono inserite le seguenti: “articolo 114 - *duodecies*, articolo 114 - *terdecies*, articolo 114 - *quaterdecies*” e dopo le parole: “145, comma 3,” sono inserite le seguenti: “146, comma 2,”.

17. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “negli articoli 116 e 123” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 116, 123, 126-*ter*, 126-



quater, 126-quinquies, 126-sexies e 126-septies”

18. L'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Articolo 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)

1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;

b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;

2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;

3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività.

3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del Titolo VI.

4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.”.

Art. 36

(Modifiche ad altre disposizioni di legge e interpretazione autentica)

1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di recepimento della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri è abrogato.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) gli istituti di pagamento”;

b) all'articolo 53, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: “nei confronti degli intermediari finanziari di cui” sono inserite le seguenti: “all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114 – novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e”.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.

4. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il periodo: “I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento” è soppresso.

Art. 37

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 30 aprile 2011 gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prima del 25 dicembre 2007 possono continuare a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, già svolti oltre all'ulteriore attività finanziaria eventualmente esercitata. Trascorso tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attività.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, gli intermediari finanziari ivi specificati inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario che intendono dismettere le attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, attestando di rispettare le previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies, comma 1, lettera e), limitatamente al possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. Gli altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 che intendono dismettere le attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, attestando di rispettare le previsioni di cui agli articoli



114-*octies*, 114-*novies*, comma 1, lettera e) e 114-*duodecies* del medesimo decreto legislativo.

3. Gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prima del 25 dicembre 2007 che posseggano i requisiti per beneficiare della deroga di cui all'articolo 114-*sexiesdecies* del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, possono continuare a prestare servizi di pagamento per un periodo transitorio non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Trascorso tale termine devono dismettere l'attività di prestazione di servizi di pagamento ovvero presentare istanza per beneficiare della deroga, attestando in particolare il rispetto dell'articolo 114-*octies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto.

4. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 comunicano alla Banca d'Italia entro il 31 gennaio 2011 l'opzione prescelta tra quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo, come modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l'attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attività.

6. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui al Titolo II del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui al Titolo IV del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, si applica l'articolo 126-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, e i prestatori dei servizi di pagamento effettuano la comunicazione ivi prevista entro il termine di cui al precedente periodo.

7. I servizi di pagamento in favore di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo i tempi indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Art. 38

(Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti)

1. Le autorizzazioni permanenti all'addebito in conto di una serie di operazioni di pagamento, rilasciate dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento direttamente oppure mediante il beneficiario, rimangono valide in riferimento ai servizi di addebito diretto forniti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Con riferimento all'area unica dei pagamenti in euro e a nuovi servizi che prevedano



l'addebitamento diretto sul conto del debitore per iniziativa del creditore:

- a) il creditore, anche attraverso il proprio prestatore di servizi di pagamento, deve comunicare per iscritto ai propri debitori, con un preavviso di almeno trenta giorni, la data dalla quale si avvarrà di nuovi servizi di addebito diretto;
 - b) il debitore, entro la data indicata dal creditore ai sensi del comma 1, può chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio, se tale possibilità è contemplata nella comunicazione, ovvero può revocare l'autorizzazione al proprio prestatore di servizi di pagamento e scegliere modalità di pagamento alternative tra quelle eventualmente indicate nella comunicazione medesima.
3. I prestatori di servizi di pagamento adeguano le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alle disposizioni del presente decreto entro il 3 maggio 2010.

TITOLO VI

Esposti e ricorsi stragiudiziali

Art. 39

(Esposti)

1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La Banca d'Italia informa l'esponente dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 40

(Ricorso stragiudiziale)

1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.

TITOLO VII

(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)

Art. 41

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o



maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

